



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 120 del 04/06/2020

ORDINANZA

OGGETTO: MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI PER LA STAGIONE 2020 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID 19 E MODIFICA ALL'ART. 11 SPIAGGE PER CANI

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione C.C. n. 143/1994 e n. 8/2001
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i.;

- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- il Regolamento generale per l'occupazione delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 15 dicembre 2003, che disciplina l'occupazione delle aree demaniali marittime relative alla passeggiata a mare;
- le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale in data 21 maggio 2004 n° 512;
- la legge regionale n° 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i., testo unico in materia di commercio;
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. - legge finanziaria 2007;
- il Progetto di Utilizzo delle aree demaniali marittime approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2009 e s.m.i., d'ora in avanti denominato PUD;
- le linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15/02/2013, modificate in ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 06/03/2015;
- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n. 13/2015, avente ad oggetto "Disciplina delle attività balneari";
- il Decreto del Dirigente della Regione Liguria n. 2.598 ad oggetto "Modifica Decreto Dirigenziale 1959/2020: posticipo inizio stagione balneare 2020 e COVID 19" che ha disposto che "l'inizio della stagione balneare 2020 in Liguria, sia posticipata al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all'emergenza sanitaria COVID 19";
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- l'Ordinanza n. 30/2020 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza n. 32/2020 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza n. 33/2020 del 22 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive redatte dalla Conferenza delle Regioni, approvate con l'Ordinanza regionale sopra citata n. 33/2020
- la D.G.R. 422 / 2020 recante "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020;
- la D.G.R. 423 / 2020 recante "Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020";
- la Risoluzione di Giunta comunale n. 16 del 21/5/2020 ad oggetto: "Modifica ordinanza n°13 del 09/04/2015 avente ad oggetto la disciplina delle attività balneari - art. 11 spazi per i cani"

RITENUTO NECESSARIO, disporre che le norme previste dell'ordinanza balneare n. 13/2015, vengano derogate dalle disposizioni specifiche legate alla situazione epidemiologica da COVID-19 emanate ed emanande, sindacali, regionali, nazionali;

Sentito a tal proposito il Sindaco/Assessore comunale al Demanio Marittimo;

ORDINA

il rispetto delle seguenti disposizioni:

ART. 1

MISURE IN DEROGA LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

Limitatamente alla stagione balneare 2020 valgono le norme derogatorie sindacali, regionali, nazionali emanate ed emanande nella materia specifica.

Sul sito internet del Comune di Loano, nella sezione dedicata all'Ufficio Demanio Marittimo, sarà messa a disposizione la modulistica (modelli di domanda e di comunicazioni) aggiornata alle disposizioni specifiche emanate.

ART. 2

MODIFICA ALL'ART. 3 "NORME GENERALI" - PUNTO 11) SPAZI PER CANI

Le seguenti disposizioni sostituiscono il punto 11) dell'art. 3 dell'Ordinanza balneare 13/2015:

11) SPAZI PER CANI

I concessionari possono, **previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio del Comune di Loano**, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate, da destinare alla custodia di cani, con il seguente limite:

- un cane ogni 10 mq di arenile dedicato salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità degli utenti ed assicurando le necessarie condizioni igieniche-sanitarie.

Tali aree devono essere debitamente recintate (salvo per quelle che abbiano un lato diretto sulla battigia) e l'accesso deve essere garantito da idonea passatoia. La tipologia costruttiva della recinzione deve essere tale da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale e la fuga dello stesso.

Ogni cane deve essere munito di museruola (rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti), accompagnato al guinzaglio, deve essere identificato tramite tatuaggio o microchip e munito di documentazione sanitaria, attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante. L'accesso sarà proibito ad animali con sindrome aggressiva e a femmine durante il periodo estrale.

L'animale non deve mai essere lasciato incustodito né libero di vagare e deve essere tenuto rigorosamente al guinzaglio (lunghezza max m. 1,50) che sarà fissato stabilmente al paletto o all'ombrellone.

Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare.

La balneazione degli animali è consentita durante tutto l'orario di apertura al pubblico della spiaggia, preferibilmente nella prima e nell'ultima ora. L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata e dovrà essere delimitata secondo quanto indicato dal Capo del Circondario Marittimo.

Sarà cura del proprietario o del detentore dell'animale assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone o animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando in particolare, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

ART. 3

DEROGA ALL'ART. 3 "NORME GENERALI" - PUNTO 12) DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Per la sola stagione balneare 2020, al fine di poter meglio gestire il distanziamento sociale e garantire un migliore controllo dell'affollamento nelle spiagge libere attrezzate, in deroga all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 512 del 21 maggio 2004, i gestori delle spiagge libere attrezzate sono autorizzati ad occupare con le attrezzature da spiaggia, fino al 70% dell'area in concessione e con il limite del 70% del fronte mare.

Nel caso in cui il gestore della S.L.A. decida di avvalersi della facoltà suddetta, sarà necessario presentare all'ufficio demanio uno schema con il posizionamento degli ombrelloni e dei lettini.

Sul sito internet del Comune di Loano, nella sezione dedicata all'Ufficio Demanio Marittimo, sarà messa a disposizione la modulistica relativa.

ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Le misure di cui all'art. 1 e all'art. 3 valgono esclusivamente per la stagione balneare 2020.

Restano valide tutte le disposizioni dell'Ordinanza balneare 13/2015, laddove non si pongano in contrasto con le norme derogatorie richiamate dall'art. 1 ed indicate dall'art. 3.

I Concessionari/Gestori degli stabilimenti balneari, delle colonie e delle spiagge libere attrezzate devono esporre al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura, la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune sarà trasmessa agli Uffici Marittimi competenti per territorio ed alla Polizia Municipale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
(ALDO CABALLINI)